Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° — ROMA - Lunedì, 16 gennaio 1928 - ANNO VI — Numero 12

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aosta: *Compagnia Ital. pel Turismo.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Intern. dell'Ist. Ital. Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *L. Cappelli; Messaggerie Ital.* — Bolzano: *L. Rinfreschi.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Brindisi: *Ditta Luigi Carlucci.* — Cagliari: *Lib. Intern. (Lias); R. Carta Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Carrara: *Libreria Baini.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Castrogiovanni: *G. Buscemi.* — Catania: *G. Giannotta, Soc. Ed. Int.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini*: via Panzani, 26 e via degli Alfani, 57. — Fiume: *« Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Internazionale Treves dell'A. L. I.; Società Editrice Internazionale,* via Petrarca, 22; *Messaggerie Italiane.* — Gorizia: *G. Paternolli.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Matera: *Riccardi Francesco.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libr. Intern. Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane.* — Novara: *R. Guaglio.* — Nuoro: *Ditta Malgaroli Giulio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *Soc. edit. intern.; Libreria Fiaccadori.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Pescara: *A. Verrocchio.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *E. Schmidt.* — Ragusa: *Biazzo-Occhipinti.* — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Rieti: *A. Tommassetti.* — Roma: *A. Vallardi; Anonima Libraria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Italiane.* — Rovigo: *G. Marin.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Savona: *P. Lodola.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Poligrafico Alterocca.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie italiane.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli; Libreria Treves-Zanichelli dell'A.L.I.* — Udine: *P. Miani e C.* — Varese: *Mai e Malnati.* — Vercelli: *B. Cornale.* — Venezia: *Libreria Sormani (già Fuga G.).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. de Schonfeld.* — Bengasi: *Libreria F. Russo.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. e F. Cicero.* — All'Estero presso la Compagnia Italiana pel Turismo (O.I.T.), a Parigi anche presso la *Libreria Italiana,* Rue du 4 septembre. — La « Gazzetta Ufficiale » è in vendita anche in tutte le librerie gestite dalla Società anonima Servizi Accessori Ferroviari (S.A.F.) presso le stazioni ferroviarie.

N.B. — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 148.

LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2491.

Conversione in legge del R. decreto 10 aprile 1927, n. 555, che dichiara opera di pubblica utilità la costruzione di un aeroporto civile e doganale in località « Serpentara » (Roma).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 10 aprile 1927, n. 555, che dichiara opera di pubblica utilità la costruzione di un aeroporto civile e doganale in località « Serpentara » (Roma).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 149.

LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2492.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132, istitutivo dell'imposta personale progressiva sui celibi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132, con il quale viene istituita un'imposta personale progressiva sui celibi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 150.

LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2493.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, recante provvedimenti per il riordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dei servizi di polizia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, recante provvedimenti per il riordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dei servizi di polizia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Numero di pubblicazione 151.

LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2494.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Numero di pubblicazione 152.

LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2496.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 568, che ammette nuove merci al beneficio della importazione e della esportazione temporanea.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 568, che ammette nuove merci al beneficio dell'importazione e della esportazione temporanea.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Numero di pubblicazione 153.

LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2495.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 569, che concede la franchigia doganale ad alcune materie occorrenti all'industria della fabbricazione di profumi sintetici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 569, che concede la franchigia doganale ad alcune materie occorrenti all'industria della fabbricazione di profumi sintetici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Numero di pubblicazione 154.

LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2497.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 566, che concede la franchigia doganale al sodio metallico destinato alla fabbricazione dell'indaco sintetico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 566, che concede la franchigia doganale al sodio metallico destinato alla fabbricazione dell'indaco sintetico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Numero di pubblicazione 155.

LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2498.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 150, che stabilisce il trattamento doganale del prodotto antiparassitario « Zyclon B ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 150, che stabilisce il trattamento doganale del prodotto antiparassitario « Zyclon B ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 156.

LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2553.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 200, concernente la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi sovvenzionati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 200, che reca modificazioni al R. decreto-legge 24 maggio 1926, n. 945, concernente la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi sovvenzionati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI — GIURIATI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 157.

LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2537.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187, concernente l'autorizzazione da concedersi agli Istituti di credito fondiario per emettere obbligazioni in valuta pregiata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187, concernente l'autorizzazione da concedersi agli Istituti di credito fondiario per emettere obbligazioni in valuta pregiata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 158.

LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2554.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 marzo 1927, n. 303, concernente la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 marzo 1927, n. 303, che reca modificazioni ai precedenti Regi decreti-legge 24 maggio 1926, n. 945, e 10 febbraio 1927, n. 200, concernenti la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI — GIURIATI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 159.

LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2552.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 891, che stabilisce la competenza della Commissione arbitrale per la risoluzione delle controversie derivanti da requisizioni, noleggi, ecc., delle navi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 891, che stabilisce la competenza della Commissione arbitrale per la risoluzione delle controversie derivanti da requisizioni, noleggi, ecc., delle navi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 160.

LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2555.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2241, recante provvedimenti in dipendenza dell'alluvione del 6 novembre 1926 nell'abitato e nella provincia di Bari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2241, recante provvedimenti in dipendenza dell'alluvione del 6 novembre 1926 nell'abitato e nella provincia di Bari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 161.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2577.

Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Ferrara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;
Ritenuta l'urgente necessità, in vista delle speciali condizioni economiche e sociali della provincia di Ferrara, di rendere possibile l'esecuzione delle opere di miglioramento agrario per la bonifica integrale del territorio della Provincia medesima mediante la concessione di un maggiore contributo statale nel pagamento degli interessi sui mutui all'uopo occorrenti;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In deroga all'art. 22 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, per i mutui concessi per gli scopi di cui all'art. 3 del precitato decreto ed intesi alla bonifica integrale del territorio della provincia di Ferrara, è autorizzato il concorso dello Stato nella misura del 3.50 per cento nell'interesse annuo, qualora i mutui vengano contratti al tasso del 6 per cento, o superiore; nel caso che i mutui siano contratti a interesse inferiore al 6 per cento, la differenza sarà per intero calcolata a scomputo della predetta percentuale di concorso statale.

I mutui potranno essere concessi anche da Istituti ed enti diversi da quelli contemplati nell'art. 22 sopracitato, purchè autorizzativi dai Ministeri dell'economia nazionale e delle finanze.

Le domande per la concessione del concorso di cui al primo comma saranno sottoposte alla preventiva approvazione dei Ministeri delle finanze e dell'economia nazionale.

Art. 2.

La spesa occorrente per il pagamento del concorso dello Stato negli interessi sui mutui ai termini del precedente articolo farà carico al bilancio del Ministero dell'economia nazionale, nel quale a cominciare dall'esercizio 1928-29 sarà istituito un apposito capitolo con lo stanziamento di lire 3,000,000 per l'esercizio medesimo. Con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'economia nazionale saranno autorizzati gli stanziamenti occorrenti per gli esercizi successivi fino al limite massimo di annue lire 15,000,000.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 96. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 162.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2578.

Disposizioni integrative e transitorie sui Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 18 aprile 1926, n. 731, e il R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, sui Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di emanare ulteriori disposizioni, specialmente di carattere transitorio, sui Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per l'interno e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'applicazione e la riscossione, per l'anno 1928, di diritti, imposte e tributi, in favore dei Consigli provinciali dell'economia, restano regolati, in quanto siano applicabili, dalle norme relative alle Camere di commercio, stabilite con il regolamento generale approvato con il R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29, e con i regolamenti speciali delle singole Camere.
Restano, del pari, ferme, per l'anno 1928, le tariffe e le aliquote massime stabilite dalle norme vigenti pel 1927.
Ai fini dell'applicazione dell'imposta consigliare per l'anno 1928, trovano altresì applicazione le disposizioni del R. decreto-legge 13 marzo 1927, n. 385.

Art. 2.

I prefetti, assistiti dai vice presidenti e dai presidenti di sezione, hanno le funzioni di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, anche nelle provincie di cui al successivo articolo 13 del medesimo R. decreto-legge.
Avranno altresì, anche successivamente, le attribuzioni della Giunta richiamata dalla legge 18 aprile 1926, n. 731.

Art. 3.

Sino a quando non sarà emanato il regolamento sui Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia, con R. decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze e con gli altri Ministri interessati, sarà provveduto ad emanare speciali disposizioni transitorie e le norme necessarie per l'applicazione della legge 18 aprile 1926, n. 731, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, e del presente decreto, nonchè di ogni altra disposizione sui Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia.
In correlazione col R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, sul riordinamento delle circoscrizioni provinciali, il Ministro per l'economia nazionale è autorizzato a provvedere con suoi decreti all'approvazione dei progetti, da stabilirsi d'accordo fra i Consigli dell'economia interessati, o di ufficio, in caso di dissenso, per la separazione patrimoniale e pel riparto delle attività e delle passività, anche di carattere continuativo, delle Camere di commercio assorbite dai detti Consigli.
Contro tali decreti non è ammesso ricorso nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

Art. 4.

La facoltà concessa al Governo del Re dall'art. 17, comma secondo, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, è estesa alle disposizioni del presente decreto e ad ogni altra disposizione sui Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia.

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 97. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 163.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2579.

Modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e modificata con R. decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tariffa generale dei dazi doganali in vigore sono apportate le seguenti modificazioni:

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio base	Coefficiente di maggiorazione
117	Semi oleosi:			
a	di arachide	ql.	4,20	0.15
c	di colza e di ravizzone	ql.	3,34	0.15
h	di sesamo	ql.	4,20	0.15
389	Lucchetti:			
a	di ferro o di acciaio:			
	1) bruniti, verniciati, nichelati, dorati, argentati o commisti con altri metalli	ql.	90 —	0.5
	2) altri	ql.	50 —	1 —
b	di altro metallo	ql.	90 —	0.5
567	Materiale refrattario:			
a	di qualità inferiore:			
	Come tale si classifica il materiale refrattario contenente meno di 20 per cento di allumina, oppure meno di 80 per cento di silice.			
	1) in mattoni:			
	a) comuni	ql.	0,80	0.5
	Come mattoni refrattari comuni si classificano quelli parallelepipedi, quelli cuneiformi e quelli a corona circolare.			
	β) altri	ql.	1,30	0.5
	2) in altri lavori	ql.	2,50	0.5
a bis	di qualità media:			
	Come tale si classifica il materiale refrattario contenente 20 per cento o più, ma meno del 30 per cento, di allumina, oppure 80 per cento o più ma meno di 90 per cento di silice.			

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio base	Coefficiente di maggiorazione
	1) in mattoni:			
	a) comuni	ql.	2 —	0.5
	β) altri	ql.	2,50	0.5
	2) in altri lavori	ql.	3 —	0.5
581	Lastre di vetro o di cristallo:			
a bis	tirate, non pulite, non colorate, non retinate:			
	1) di spessore fino a 3 millimetri:			
	Come le lastre di vetro o di cristallo soffiate di cui alla sottovoce a).			
	2) di spessore superiore a 3 millimetri, che misurano in larghezza e lunghezza riunite:			
	a) fino a 160 centimetri	ql.	16 —	1 —
	β) più di 160 centimetri	ql.	20 —	1 —
591 *bis*	Lavori di cristallo, non nominati:			
a	semplicemente soffiati, incolori o tinti in pasta	ql.	100 —	0.75
b	altri	ql.	200 —	0.75
742	Formaldeide:			
a	in soluzione fino a 40 per cento	ql.	15 —	1 —
b	altra	ql.	30 —	1 —
897	Bottoni:			
h	di ambra, di avorio, di madreperla o di tartaruga	ql.	320 —	0.25

Art. 2.

Le norme del Repertorio della tariffa doganale che risultino contrarie alle disposizioni contenute nel presente decreto sono abrogate.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 98. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 164.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 27 dicembre 1927, n. 2580.

12ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 27 dicembre 1927, sul decreto che autorizza una 12ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28.

MAESTA',

Per sopravvenute necessità, urgenti ed inderogabili, sono da autorizzare, nei bilanci di talune Amministrazioni, per il corrente esercizio finanziario, le seguenti assegnazioni di fondi:

Ministero delle finanze:

L. 200,000, per spese d'ufficio delle dogane;
L. 200,000, per lavori di ripristino dell'edificio sede della Regia prefettura di Frosinone.

Ministero degli affari esteri:

L. 1,000,000, per spese eventuali all'estero;
L. 445,000, a favore di scuole sussidiate all'estero;
L. 200,000, per contributo nelle spese della Conferenza internazionale del diritto d'autore.

Ministero delle colonie:

L. 500,000, per spese relative alla organizzazione di una Mostra coloniale alla Esposizione di Torino del 1928.

Ministero dell'istruzione:

L. 80,000, per lavori di restauro del Museo nazionale di Napoli;
L. 150,000, per lavori di restauro del duomo di Spoleto;
L. 100,000, per lavori di restauro dell'Università di Padova;
L. 150,000, per spese di sistemazione dell'isola Comacina;
L. 250,000, per concorso dello Stato alla organizzazione della XVI Esposizione internazionale d'arte in Venezia.

Ministero dell'economia nazionale:

L. 130,000, per sovvenzione al Consorzio di avviamento professionale in Venezia;
L. 100,000, per contributo straordinario all'Ente nazionale della cooperazione.

In conformità di analoga deliberazione del Consiglio dei Ministri, la somma occorrente, in complessive L. 3,505,000, può essere prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che il riferente ha l'onore di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-1928 sono disponibili lire 21,119,500;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 263 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1927-28, è autorizzata una 12ª prelevazione nella somma di L. 3,505,000 da inscrivere, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 125 - Assegni fissi per spese di ufficio, ecc. . . . . L. 200,000
Cap. n. 163 - Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, ecc. delle proprietà demaniali, ecc. . . . . . » 200,000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 30 - Spese eventuali all'estero . . L. 1,000,000
Cap. n. 36 - Scuole sussidiate . . . . . . » 445,000
Cap. n. 53-IV (di nuova istituzione) - Contributo dello Stato alle spese della Conferenza internazionale del diritto d'autore . . . . » 200,000

Ministero delle colonie:

Cap. n. 22-*ter* (di nuova istituzione) - Assegnazione straordinaria per la Mostra coloniale all'Esposizione di Torino nel 1928 . . . . L. 500,000

Ministero della pubblica istruzione:

Cap. n. 77 - Sopraintendenze alle antichità, all'arte medioevale e moderna, ecc. - Spese per la manutenzione e l'adattamento dei locali, ecc. . . . . L. 80,000
Cap. n. 81 - Monumenti. Dotazioni governative, ecc. - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc. . . . . » 150,000
Cap. n. 116-*bis* - Lavori urgenti di restauro dell'edificio della Regia università di Padova . . . . » 100,000
Cap. n. 125-*bis* (di nuova istituzione) - Spese per la sistemazione dell'isola Comacina . » 150,000
Cap. n. 125-*ter* (di nuova istituzione) - Contributo dello Stato per la organizzazione della XVI Esposizione internazionale d'arte in Venezia . . . . » 250,000

Ministero dell'economia nazionale:

Cap. n. 57 - Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere, ecc.	L.	130,000
Cap. n. 117-*bis* (di nuova istituzione) - Contributo straordinario all'Ente nazionale per la cooperazione	»	100,000
Totale . . .	L.	3,505,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 111. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 165.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 gennaio 1928, n. 5.

Aumento del contingente di esportazione, per l'anno 1927, delle pelli di vitelli, di buoi e vacche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2, primo comma, del R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sui divieti di importazione e di esportazione di carattere economico;

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1557, che ha aumentato per l'anno 1927 il contingente di esportazione per le pelli grezze di vitello;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di aumentare, per l'anno 1927, il contingente di esportazione per le pelli grezze di buoi e vacche, e di apportare un ulteriore aumento a quello delle pelli grezze di vitello;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contingente per il quale il Ministro per le finanze potrà consentire l'esportazione delle pelli grezze di buoi e vacche, stabilito in quintali 200.000 annui dalla nota alla voce « pelli di buoi, di vacche e di vitelli, fresche, secche, o marinate » portata dalla tabella *B* annessa al R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, viene aumentato, per l'anno 1927, di quintali 68.100.

Il contingente per l'esportazione delle pelli grezze di vitello, stabilito dalla nota predetta in quintali 32.000 annui, ed aumentato di quintali 18.000 per il 1927, col R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1557, viene ulteriormente aumentato, per l'anno 1927, di quintali 9.600.

L'esportazione potrà essere regolata dal Ministro per le finanze secondo le modalità previste dal comma 2° dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1557.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 112. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 166.

REGIO DECRETO 29 settembre 1927, n. 2469.

Contributo scolastico del comune di Portogruaro (Venezia).

N. 2469. R. decreto 29 settembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Portogruaro, della provincia di Venezia, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, viene fissato in L. 160,015.18 a decorrere dal 1° luglio 1927.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 167.

REGIO DECRETO 13 ottobre 1927, n. 2470.

Contributo scolastico dei comuni di Castel del Piano e di Seggiano (Grosseto).

N. 2470. R. decreto 13 ottobre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Castel del Piano, della provincia di Grosseto, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 14,141.82 col R. decreto 8 marzo 1914, n. 203, viene ridotto a L. 11,144.44 a decorrere dal 1° gennaio 1922, e viene stabilito in L. 2997.38 il contributo che il nuovo comune di Seggiano deve versare, dalla stessa data, alla predetta Regia tesoreria in applicazione della medesima disposizione legislativa.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

REGIO DECRETO 5 gennaio 1928.
Proroga del termine assegnato per le espropriazioni e i lavori di fognatura della città di Parma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 24 gennaio 1924, col quale le disposizioni contenute nelle leggi 12 luglio 1896, n. 303, e 18 luglio 1911, n. 799, riguardanti le opere di fognatura della città di Torino, vennero estese alla costruzione della fognatura per la città di Parma e fu assegnato il termine di anni quattro pel compimento delle espropriazioni e dei lavori occorrenti;
Veduta la istanza con la quale il podestà di Parma chiede che il suddetto termine sia prorogato di anni undici;
Ritenuta la necessità di concedere la richiesta proroga;
Vedute le leggi 12 luglio 1896, n. 303, 18 luglio 1911, numero 799, e 25 giugno 1865, n. 2359;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine di anni quattro assegnato al comune di Parma nel Nostro decreto 24 gennaio 1924 per il compimento delle espropriazioni e dei lavori occorrenti per le opere di fognatura è prorogato di anni 11 a decorrere dal 24 gennaio 1928.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1927.
Estensione al comune di Forlì delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223.
Ritenuta la necessità di addivenire ad un migliore ordinamento e ad una più spedita azione degli uffici e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione comunale di Forlì;

Decreta:

Sono estese all'Amministrazione comunale di Forlì le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123.
Il termine di cui al 1° comma dell'art. 1 di detto decreto decorre, per l'Amministrazione predetta, dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 dicembre 1927 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Oreste Gullich di Giuseppe, nato a Muggia il 4 dicembre 1891 e residente a Trieste, Chiarbola Superiore, 213, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gulli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Oreste Gullich è ridotto in « Gulli ».
Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guido Hreglich di Giovanni, nato a Trieste il 22 ottobre 1897 e residente a Trieste, piazza Libertà, 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Relli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognome del sig. Guido Hreglich è ridotto in « Relli ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Berta Hreglich nata Czerny fu Vittorio, nata l'11 dicembre 1899, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Kante fu Giovanni, nato a Trieste il 16 dicembre 1871 e residente a Trieste, via Ferriera, 21, e diretta ad ottenere a termini del l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cante »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Kante è ridotto in « Cante ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Orsola Kante nata Mosettig di Giuseppe, nata il 23 settembre 1873, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Marcello Krauss-Bergamas fu Riccardo, nato a Trieste il 14 settembre 1887 e residente a Trieste, via Cesare Battisti, 10, e diretta ad ottenere a termine dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Riccio-Bergamas »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marcello Krauss-Bergamas è ridotto in « Riccio-Bergamas ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Krauss-Bergamas nata Bergamas di Antonio, nata il 7 dicembre 1894, moglie;
2. Stelvio di Marcello, nato il 14 maggio 1919, figlio;
3. Livio di Marcello, nato il 12 aprile 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ermanno Mrakitsch fu Antonio, nato a Trieste il 6 settembre 1887 e residente a Trieste, Servola, 934, e diretta ad ottenere a termini dell'art 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Miracchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ermanno Mrakitsch è ridotto in « Miracchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ines Mrakitsch nata Marcovig di Giuseppe, nata l'8 settembre 1890, moglie;
2. Giulio di Ermanno, nato il 30 ottobre 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Giorgia Stefanich di Nicolò, nata a Trieste il 24 aprile 1902 e residente a Trieste, via Montorsino, 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente « Stefani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Giorgia Stefanich è ridotto in « Stefani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Nicolò Stefanich fu Nicolò, nato a Verbenico (Veglia) il 21 luglio 1856 e residente a Trieste, via Montorsino, 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stefani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolò Stefanich è ridotto in « Stefani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Stefanich nata Pajkovich di Natale, nata il 12 marzo 1871, moglie;
2. Ettore di Nicolò, nato il 2 giugno 1907, figlio;
3. Zorka di Nicolò, nata il 14 ottobre 1908, figlia;
4. Erminia di Nicolò, nata il 4 maggio 1910, figlia;
5. Bruna di Nicolò, nata il 2 febbraio 1912, figlia;
6. Aldo di Nicolò, nato il 1° maggio 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Oreste Stefanich di Nicolò, nato a Trieste il 20 giugno 1903 e residente a Trieste, via Montorsino, 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stefani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Oreste Stefanich è ridotto in « Stefani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Ortensia Stefanich di Nicolò, nata a Trieste il 7 novembre 1905 e residente a Trieste, via Montorsino, 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stefani ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Ortensia Stefanich è ridotto in « Stefani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Sterbenk fu Antonio, nato a Trieste il 7 marzo 1876 e residente a Trieste, via Ginnastica 60, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sterbeni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Sterbenk è ridotto in « Sterbeni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Cristina Sterbenk nata Hanser di Rosina, nata l'8 maggio 1873, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Massimo Sturnig di Giovanni, nato a Romans d'Isonzo il 15 febbraio 1882 e residente a Trieste, via Mazzini 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sturni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Massimo Sturnig è ridotto in « Sturni »;

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Lucia Sturnig nata Zampar di Antonio, nata il 15 febbraio 1887, moglie;
2. Edoardo di Massimo, nato il 25 luglio 1913, figlio;
3. Egone di Massimo, nato il 15 luglio 1915, figlio;
4. Bruna di Massimo, nata il 15 dicembre 1917, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Angelo Turk fu Giovanni, nato a Cobdil (S. Daniele del Carso) il 13 settembre 1884 e residente a Trieste, Chiadino S. Luigi 686, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Turchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Angelo Turk è ridotto in « Turchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Natalia Turk nata Roiz di Giuseppe, nata l'8 dicembre 1890, moglie;
2. Romano di Angelo, nato il 28 settembre 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Urabitz fu Giovanni, nato a Trieste il 4 novembre 1881 e residente a Trieste, via Massimo d'Azeglio, 19, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Urbis »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Urabitz è ridotto in « Urbis ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Paola Urabitz nata Dujec di Paolo, nata il 6 dicembre 1882, moglie;
2. Marino di Carlo, nato il 23 dicembre 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Lidia Urbancich fu Francesco, nata a Trieste il 13 maggio 1893 e residente a Trieste, via Malcanton 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Urbani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Lidia Urbancich è ridotto in « Urbani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Ursich di Giuseppe, nato a Trieste il 10 febbraio 1882 e residente a Trieste, Chiadino S. Luigi 534, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ursini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Ursich è ridotto in « Ursini ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Emma Ursich nata Milloch di Carlo, nata il 26 maggio 1878, moglie;
2. Lidia di Giuseppe, nata il 18 dicembre 1908, figlia;
3. Olga di Giuseppe, nata il 1° ottobre 1910, figlia;
4. Clelia di Giuseppe, nata il 30 luglio 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Elisabetta Valencic fu Giovanni, nata a Trieste il 19 novembre 1898 e residente a Trieste, Guardiella Scoglietto, 78, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Valenti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Elisabetta Valencia è ridotto in « Valenti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Valencic fu Giovanni, nata a Trieste l'8 novembre 1900 e residente a Trieste, Guardiella Scoglietto, 78, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Valenti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Valencic è ridotto in « Valenti ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Lucia di Maria, nata il 18 marzo 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Enrico Veit fu Enrico, nato a Trieste il 14 luglio 1895 e residente a Trieste, via Ginnastica 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Viti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Enrico Veit è ridotto in « Viti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Riccardo Velcich di Giovanni, nato a Trieste il 9 gennaio 1890 e residente a Trieste, via Lazzaretto Vecchio 32, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vellini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Riccardo Velcich è ridotto in « Vellini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Nicolò Vinich-Villovich di Vincenzo, nato a Ragusa (Dalmazia) il 10 maggio 1876 e residente a Trieste, via Giovanni Boccaccio 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolò Vinich-Villovich è ridotto in « Vini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giuseppina Vinich-Villovich nata Bursa fu Lodovico, nata il 21 febbraio 1875, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 14 gennaio 1928 - Anno VI

Francia	74.40	Belgrado	83.35
Svizzera	364.48	Budapest (Pengo)	3.30
Londra	92.276	Albania (Franco oro)	366.50
Olanda	7.64	Norvegia	5.06
Spagna	322.68	Russia (Cervonetz)	97.50
Belgio	2.647	Svezia	5.10
Berlino (Marco oro)	4.513	Polonia (Sloty)	217.50
Vienna (Schillinge)	2.675	Danimarca	5.08
Praga	56.15	Rendita 3,50 %	72.95
Romania	11.70	Rendita 3,50 % (1902)	67 —
Peso argentino Oro	18.34	Rendita 3 % lordo	42.65
Peso argentino Carta	8.07	Consolidato 5 %	82.20
New York	18.908	Littorio 5 %	81.60
Dollaro Canadese	18.87	Obbligazioni Venezie 3,50 %	72.575
Oro	364.84		

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione del Consorzio speciale di bonifica Cao-Mozzo-Bonotto in provincia di Venezia.

Con R. decreto 1° dicembre 1927, n. 8560, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre stesso anno al registro 26, foglio 24, è stato costituito il Consorzio speciale di bonifica Cao-Mozzo-Bonotto in provincia di Venezia.

A far parte della Deputazione provvisoria dell'ente sono stati chiamati i signori Carlo Romiati, Angelo Zennaro e Riccardo Rossi.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esame di abilitazione all'insegnamento della calligrafia negli istituti medi d'istruzione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 113 del regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480;

Decreta:

L'esame di abilitazione all'insegnamento della calligrafia negli istituti medi d'istruzione di qualunque tipo e grado si svolgerà secondo le norme e i programmi stabiliti nell'allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 dicembre 1927 - Anno VI

Il Ministro: FEDELE.

ALLEGATO.

Prove e programmi per l'esame di abilitazione all'insegnamento della calligrafia negli Istituti medi d'istruzione di qualunque tipo e grado.

L'esame consta di una prova scritta di cultura generale, di due prove grafiche da eseguirsi in giorni differenti, di una prova orale e di una lezione pratica da darsi nello stesso giorno.

I saggi delle prove grafiche dovranno essere eseguiti su fogli di cartoncino del formato di cm. 25 per 35, ad eccezione di quello di dettatura che dovrà essere eseguito su foglio protocollo non rigato. Per l'esecuzione delle prove grafiche è assolutamente vietato di consultare modelli e calchi preparati in precedenza.

Prova scritta. — Svolgimento di un tema di cultura storico-letteraria. (Durata: ore 5).

Prima prova grafica. (Durata: ore 5):

a) esecuzione di non meno di sette righe di scrittura spontanea sotto dettatura;

b) trascrizione di esso dettato in carattere *corsivo* calligrafico;

c) esecuzione in carattere *posato* calligrafico dell'alfabeto minuscolo (corpo medio mm. 8) e relative maiuscole e cifre numeriche;

d) saggio, da stabilirsi dalla Commissione esaminatrice, d'un insieme di caratteri (intestazione di genere commerciale, frontespizio, ecc.) opportunamente scelti dal candidato fra quelli scolastici, cioè italiano, inglese, rotondo, stampatello, gotico. Con questo saggio il candidato dovrà dar prova della sua perizia nella estetica distribuzione delle varie scritture.

Seconda prova grafica. (Durata: ore 5):

a) esecuzione dell'alfabeto minuscolo *aldino* (corpo medio mm. 8) e relative maiuscole e cifre numeriche;

b) esecuzione di due saggi: uno di *cancelleresco* (corpo medio minimo mm. 8), l'altro di *gotico delle pergamene* (corpo medio minimo mm. 8), consistente ciascuno nella scrittura di almeno dieci parole scelte dal candidato, con differenti iniziali maiuscole;

c) esecuzione di alcune lettere di carattere *romano* (altezza minima cm. 4) scelte dalla Commissione.

N. B. — Allo scopo di mostrare maggiormente le proprie attitudini artistiche il candidato ha facoltà d'integrare la seconda prova grafica con un saggio, a sua scelta, di caratteri semplici e decorati, diversi da quelli eseguiti nelle suddette prove grafiche.

Prova orale. — Consta di due parti:

I Parte. — Conversazione sulla seguente materia di cultura generale.

La civiltà ellenica; istituzioni e costumi; lettere, scienze, arti, commerci. La Magna Grecia.

La Repubblica romana e l'Impero. Il mondo latino; istituzioni civili e militari, usi e costumi, religione. Virgilio.

Le invasioni barbariche in Italia. Il Feudalesimo. La civiltà araba e la sua diffusione nel Mediterraneo. La Chiesa e l'ordinamento feudale; Gregorio VII, Innocenzo III.

I Comuni e le Repubbliche marittime, le Signorie, i Principati. La vita politica, economica, sociale, religiosa nel medio evo; figure più rappresentative. La letteratura: Dante, Petrarca, Boccaccio. Monumenti più importanti dell'arte medioevale.

Umanesimo e Rinascimento; lettere, scienze, arti: Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Machiavelli, Ariosto.

I viaggi di esplorazione e le grandi scoperte.

La Riforma e la Controriforma.

Il Seicento ed il Settecento. Le scienze: Galilei. Le lettere: Goldoni, Parini, Alfieri.

La Rivoluzione francese. Napoleone e la sua età. Influsso del movimento napoleonico in Italia. Foscolo.

Il Risorgimento e la formazione dell'unità italiana; forze politiche ed economiche; lettere, scienze, arti. Uomini politici e scrittori più rappresentativi. Sviluppo demografico italiano. Colonie.

La guerra mondiale e il Fascismo.

II Parte. — Discussione intorno agli elaborati e conversazione (con eventuali illustrazioni grafiche alla lavagna) sulla seguente materia:

Nozioni storiche intorno alle scritture usate nelle varie epoche, con particolare riguardo all'Italia. Strumenti e materiali adoperati nelle scritture antiche e moderne.

Invenzione ed arte della stampa; caratteri tipografici più usati. Aldo Manuzio.

Sviluppo dell'arte calligrafica; i più notevoli trattati di calligrafia antichi e moderni.

Cenni sulla miniatura dei codici e i più rinomati codici miniati italiani e stranieri.

Scritture calligrafiche diritte ed inclinate più in uso al giorno d'oggi; teoria e criteri del candidato per l'insegnamento di esse nei vari ordini di scuola. Sull'opportunità, allo scopo di ottenere un tipo moderno di scrittura nazionale, d'insegnare nelle Scuole medie il *cancelleresco,* come quello che meglio riassume gli elementi caratteristici delle scritture comunemente usate in Italia prima della introduzione delle penne metalliche.

Elementi caratteristici dei vari stili ornamentali. Applicazione delle scritture alle arti decorative moderne, con particolare riguardo a quella tipografica (decorazione del libro).

Arti grafiche: xilografia, calcografia, litografia, incisioni fotomeccaniche, ecc.

N. B. — Il candidato dovrà essere interrogato su argomenti della I e della II parte.

Lezione pratica. — Verterà su di un tema che la Commissione esaminatrice potrà comunicare al candidato anche due ore prima della prova e riguarderà i programmi delle scuole medie. Con la lezione il candidato non solo deve dar prova di abilità didattica, ma anche di sapersi servire opportunamente della lavagna per scrivervi, a fine d'insegnamento collettivo, i vari caratteri e per mettere occasionalmente in evidenza la conformazione e le particolarità dei loro elementi.

ROSSI ENRICO, *gerente.*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.